

Titolo III

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Capo I

Uso delle attrezzature di lavoro

Definizioni

(art. 69)

Attrezzatura di lavoro:

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

Uso di una attrezzatura di lavoro:

qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

Zona pericolosa:

qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

Lavoratore esposto:

qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

Operatore:

il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Requisiti di sicurezza

(art. 70)

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto o, quanto meno, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza così come specificati nell'Allegato V.

Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro

(art. 70, Allegato V, Parte I)

I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso dell'attrezzatura.

I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro (eventualmente bloccabili in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario) aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.

Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell'attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo.

Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.

Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro

(art. 70, Allegato V, Parte I)

Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti ovvero che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli e/o di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.

Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro

(art. 70, Allegato V, Parte I)

Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati.

Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità.

I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e le relative segnalazioni comprensibili senza possibilità di errore.

L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro

(art. 70, Allegato V, Parte I)

Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di efficaci, robusti ed ineludibili protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.

Nel caso in cui non sia possibile conseguire una efficace protezione delle zone pericolose delle attrezzature di lavoro si devono adottare altre misure quanto meno per ridurre il pericolo.

Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici e, qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inevitabili, devono adottarsi precauzioni atte a non arrecare danni a cose o persone.

Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro

(art. 70, Allegato V , Parte II)

Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento.

Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.

Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro

(art. 70, Allegato V , Parte II)

Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore a bordo devono limitare i rischi derivanti da un ribaltamento mediante una struttura di protezione che impedisca un ribaltamento maggiore di un quarto di giro o mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore.

Queste strutture di protezione, che non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento, possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione o una struttura concepita in modo tale da lasciare uno spazio sufficiente tra il suolo e l'attrezzatura stessa.

Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro

(art. 70, Allegato V , Parte II)

Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono essere:

- dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
- dotate di uno o più dispositivi che consentano la frenatura e l'arresto;
- dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità diurna e/o notturna se necessari;
- dotate di dispositivi antincendio propri oppure operare nelle immediate vicinanze di dispositivi antincendio esterni;
- dotate di dispositivi di arresto automatici se, telecomandate, escono dal campo di azione del telecomando.

Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro

(art. 70, Allegato V , Parte III)

Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare la solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.

Le macchine adibite al sollevamento di carichi devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale in funzione della configurazione assunta dalla macchina stessa.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

Le attrezzature adibite al sollevamento di carichi devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi urtino le persone, in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovvero siano sganciati involontariamente.

I posti di manovra devono potersi raggiungere senza pericolo, essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza e devono permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.

Obblighi del datore di lavoro

(art. 71)

Il datore di lavoro deve garantire che il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature rispondano ai principi di sicurezza e di ergonomia.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza la cui scelta deve prendere in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Deve pure verificare che le attrezzature siano:

- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- oggetto di manutenzione volta a garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza ;
- siano corredate da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.

Obblighi del datore di lavoro

(art. 71)

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve assicurarsi che la specifica attrezzatura sia data in uso solo a lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.

Il datore di lavoro è obbligato a far sì che la prima installazione ed avviamento nonché le successive manutenzioni di le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale prima di darla in uso al lavoratore garantendo, altresì, interventi periodici manutentivi e di verifica di buon funzionamento.

Se le attrezzature vengono utilizzate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da idonea documentazione attestante verifiche e controlli effettuati.

Per alcune attrezzature di lavoro (Allegato VII) il datore di lavoro è obbligato a richiederne periodica verifica onerosa a proprio carico da parte di personale ispettivo dell'ISPSEL o dell'ASL o di altri organismi pubblici o privati.

In caso di inottemperanza il datore di lavoro incorre in sanzione penale con arresto da due a sei mesi convertibile in un'ammenda da 1.000 a 6.400 euro o in sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro.

Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro sono attività tecniche finalizzate ad accertare:

- la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso;
- lo stato di manutenzione e conservazione;
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro;
- l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro non sono:

- collaudi
- finalizzate alla verifica della conformità alle direttive comunitarie di prodotto
- attività di consulenza
- i controlli iniziali, periodici e straordinari che il datore di lavoro deve effettuare.

Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

Alla messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro compresa fra quelle dell'allegato VII il datore di lavoro ne dà comunicazione all'ufficio INAIL competente per territorio.

L'INAIL registra l'attrezzatura e dà un numero di matricola che identifica univocamente l'attrezzatura e al quale si deve fare riferimento per le richieste di verifica.

Le attrezzature già in servizio e già immatricolate non sono soggette a ulteriore comunicazione.

Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

Fanno parte dell'Allegato VII:

- Attrezzature già soggette a verifica periodica ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro (Apparecchi di sollevamento, idroestrattori, ...)
- Attrezzature già soggette a verifica periodica ai sensi di altre normative (Recipienti in pressione, Impianti di riscaldamento, ...)
- Attrezzature che non erano soggette a verifica periodica ai sensi di nessuna normativa.

Le apparecchiature riportate nell'Allegato VII possono essere raggruppate in tre gruppi:

- Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
- Gruppo SP - Sollevamento persone
- Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

Gruppo SC

Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga.

Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg (distinguendo, ai fini delle periodicità, tra: tipo mobile/trasferibile e tipo fisso, età maggiore o minore di 10 anni, con modalità di utilizzo particolari);
carrelli semoventi a braccio telescopico;
idroestrattori a forza centrifuga.



Novità



Cambiano i limiti dimensionali

Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

Gruppo SP

Sollevamento persone

Scale aree ad inclinazione variabile;

ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;

ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano;

ponti sospesi e relativi argani;

piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;

ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.



Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

Gruppo GVR

Gas, Vapore, Riscaldamento

Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar;

generatori di vapore d'acqua;

generatori di acqua surriscaldata;


tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi;

generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW;

forni per le industrie chimiche e affini.

Verifica periodica delle attrezzature


(art. 71 , Allegato VII)




Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

1a verifica
(Titolare INAIL)



Verifiche successive
(Titolare ASL)




Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

La prima verifica (1)

Titolare
INAIL




Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

La prima verifica (2)

Titolare
INAIL




Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

La prima verifica (3)

Titolare
INAIL




Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

Le verifiche successive alla prima (1)

Titolare
ASL




Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

Le verifiche successive alla prima (2)

Titolare
ASL




Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

Le verifiche successive alla prima (3)

Titolare
ASL



Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

Esito della verifica

Logo

Verbale di Verifica Periodica

Il giorno XXX il sottoscritto Verificatore

Dati identificativi dell'attrezzatura
(matricola, dati tecnici)

Esito della verifica

In base a quanto rilevato ed alle prove eseguite, lo stato di funzionamento e conservazione

RISULTA ADEGUATO ai fini della sicurezza

NON RISULTA ADEGUATO ai fini della sicurezza per i seguenti motivi

.....

Timbro e firma del
datore di lavoro


Il verificatore
Nome, cognome,
qualifica

Trasmissione del
verbale all'Autorità
di PG per gli atti di
competenza

Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)


Il rapporti con i soggetti abilitati



Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)


Flusso dati annuale ASL



Verifica periodica delle attrezzature

(art. 71 , Allegato VII)

Flusso dati annuale INAIL



Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
<i>Carrelli semoventi a braccio telescopico</i>	Verifica annuale
<i>Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne</i>	Verifica biennale
<i>Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente</i>	Verifica annuale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo</i>	Verifica annuale

<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche annuali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifiche biennali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche biennali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale

<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV</p>	<p>Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale</p>

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS \leq 350$ °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS > 350$ °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

(art. 72)

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione di chi utilizzerà materialmente l'attrezzatura e che costui sia adeguatamente formato ed, eventualmente, in possesso della specifica abilitazione.

In caso di inottemperanza il noleggiatore o il concessionario incorre in sanzione amministrativa da 750 a 2.700 euro.

Informazione, formazione e addestramento

(art. 73)

Il datore di lavoro, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, è obbligato a verificare che i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria e comprensibile informazione, istruzione, formazione e addestramento adeguati alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili fornendo chiare informazioni sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro.

Nel caso in cui le attrezzature richiedono conoscenze e responsabilità particolari, i lavoratori dovranno essere formati, informati ed addestrati in modo adeguato e specifico onde consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.